

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4360 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: D'ARRIGO COSIMO

Data pubblicazione: 14/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19596-2017 R.G. proposto da:
ARIEMMA ELENA, domiciliata ex art. 366, comma 2, c.p.c. in Roma,
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mauriello;

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
BANCO DI NAPOLI S.P.A.;

- intimate -

avverso la sentenza n. 7304/2017 del Tribunale di Napoli, depositata
il 23/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

RITENUTO

Elena Auriemma ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, decidendo l'opposizione
agli atti esecutivi dalla stessa proposta avverso un ordinanza di
improcedibilità di un pignoramento presso terzi, pur accogliendo le

ragioni dell'opponente, ha disposto la compensazione delle spese processuali in considerazione della *«particolarità e complessità delle questioni giuridiche poste a fondamento di un provvedimento preso d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, in presenza di una giurisprudenza di merito di legittimità molto contraddittoria sul punto, anche presso lo stesso Tribunale di Napoli»*.

L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro non ha svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-*bis* cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-*bis* d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell'art. 380-*bis*, secondo comma, cod. proc. civ.

CONSIDERATO

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all'art. 24 Cost., degli artt. 12 e ss. delle disposizioni sulla legge in generale, nonché dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. La violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. costituisce oggetto anche del secondo motivo.

Le due censure, strettamente connesse, possono essere esaminate congiuntamente. Esse si rivolgono nei confronti della decisione del Tribunale di compensare le spese di lite pur non ricorrendo le ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, le quali soltanto, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'11 dicembre 2014), avrebbero potuto legittimare un simile provvedimento.

Prima ancora di verificare se le ragioni ravvisate dal Tribunale di Napoli siano ascrivibili ad una delle due ipotesi tipiche previste dalla norma testé citata, occorre rilevare che, con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.

Gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale retroagiscono fino al momento dell'introduzione nell'ordinamento della norma dichiarata illegittima. Pertanto, l'apprezzamento della sussistenza del vizio denunciato con il ricorso dev'essere fatto con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità. Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

“Poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata – ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. – la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi”.

In applicazione di tale principio, deve rilevarsi che le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata rispondono certamente alle caratteristiche di gravità ed eccezionalità che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, giustificano la compensazione delle spese processuali.

Pertanto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva, non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali.

Ricorrono, tuttavia, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'impugnazione da lei proposta.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2018.